



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ROMA, 3 SETTEMBRE 2015, PROT. 155175

ALLA CAMERA DI COMMERCIO

DI PADOVA

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(tramite PEC: cciaa@pd.legalmail.camcom.it)

Oggetto: PMI innovativa. Requisito della ricerca e sviluppo di cui all' art. 4, comma 1 lett. e) del D.L 3 del 2015 "Investment Compact". Immobilizzazioni immateriali.

Con nota mail del 13 agosto 2015, è stato posto allo scrivente un quesito in materia di start-up di impresa, ed in particolare la Camera ha sottoposto il caso di un utente che « vuole iscrivere una società alla sezione delle PMI ci pone questo quesito: **Requisito sulle spese di ricerca e sviluppo: mi sono confrontato con il nostro consulente contabile e non dovremmo aver problemi a soddisfare il requisito (essendo il 3% del valore della nostra produzione di circa 10.000 € e avendo, nel bilancio del 2014, grazie ad un progetto europeo di ricerca industriale, spese di R&D di oltre 100.000 €), tuttavia il nostro consulente mi consiglia comunque di rivolgermi a voi per verificare se la modalità d'indicazione in nota integrativa (che trovate in allegato, paragrafo IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, pagine 9-10) è coerente con quanto indicato nelle linee guida. L'utente allega copia della nota integrativa del bilancio. Potete fornirci delle indicazioni da dare? Che tipo di valutazione dovremmo fare come Registro Imprese in fase di istruttoria?»**

La norma che viene in rilevanza è il comma 1, lettera e), n. 1), secondo cui il requisito oggettivo è soddisfatto, se il «volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione **sono escluse le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili**; nel computo *sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo*. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono **altresì** da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall' *articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed



amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa ».

Da quanto precede sembrerebbe dedursi che ogni spesa per ricerca e sviluppo sia da considerarsi rilevante ai fini di quanto la norma richiede, con la sola eccezione delle spese immobiliari.

La fattispecie dedotta nel quesito fa invece riferimento alle immobilizzazioni immateriali. Queste, secondo la definizione della norma contabile OIC 24, sono normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità: per questo vengono definite “immateriali”. Esse sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi. Esse sono costituite da: oneri pluriennali, beni immateriali, avviamento, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti. A norma dell’art. 2424 del Codice civile consistono in

- 1) costi di impianto e di ampliamento ;
- 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno ;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili ;
- 5) avviamento ;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti ;
- 7) altre .

L’applicazione della regola ermeneutica dettata dal legislatore con l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui *“le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.”*, conduce a ritenere la disciplina limitativa di cui all’art. 25, comma 2, lett.h), n. 1), relativa esclusivamente agli immobili.

Venendo alla seconda parte del quesito, il Ministero si è già espresso in passato, in tema di start-up innovative, affermando che i poteri di verifica in capo all’ufficio sono di natura principalmente formale.



Resta fermo tuttavia che nell'ambito delle verifiche formali in carico all'Ente camerale sicuramente rientrano quelle relative al rapporto percentuale delle spese di ricerca e sviluppo a, ovviamente nei limiti della documentazione in mano alla Camera stessa (che nell'ipotesi è anche depositaria del bilancio e delle relative note e relazioni), senza tuttavia che sia condotta un'analisi ispettiva, che chiaramente non compete né è possibile alla Camera stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio